



ASL Lecce

PugliaSalute

DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI

AREA GESTIONE PATRIMONIO

U.O.S. Appalti e Contratti

e-mail: [dispositivi.patrimonio@asl.lecce.it](mailto:dispositivi.patrimonio@asl.lecce.it)

pec: [area.gestionepatrimonio@pec.asl.lecce.it](mailto:area.gestionepatrimonio@pec.asl.lecce.it)

Allegato 1

## CAPITOLATO TECNICO

**PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO MULTI-FORNITORE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRAMITE DISTRIBUTORE INTERMEDIO DI FARMACI DI FASCIA A E C NELL’AMBITO SCHEDA PROGETTO N. 2 RELATIVA AL PROGRAMMA NAZIONALE EQUITA’ DELLA SALUTE 2021-2027 (PNES) PER LA DURATA DI ANNI 4.**

**CUP F89I24001740006**

## Sommario

Art.1) Oggetto della Gara.....	3
Art.2) Durata della fornitura e importi.....	3
Art. 3) Conformità dei prodotti.....	3
Art. 4) Prezzi.....	4
Art.5) Periodo di prova.....	4
Art.6) Modalità specifiche di ordine e consegna:.....	4
Art.7) Confezionamento e imballaggio.....	4
Art.8) Trasporto e consegna.....	5
Art.9) Resi.....	5
Art. 10) Indisponibilità del prodotto.....	5
Art. 11) Controlli quali-quantitativi.....	5
Art.12) Obblighi di Riservatezza dei dati.....	6
Art.13) Personale dell'Appaltatore.....	6
Art. 14) Subappalto.....	6
Art.15) Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro.....	6
Art.16) Fatturazione e pagamenti.....	7
Art.17) Inadempimenti, penalità e clausola risolutiva espressa.....	7
Art.18) Risoluzione del contratto.....	8
Art.19) Recesso.....	8
Art. 20) Referenti della fornitura.....	8
Art.21) Domicilio del Fornitore e comunicazioni.....	8
Art.22) Tracciabilità dei flussi finanziari.....	9
Art.23) Controversie e Foro competente.....	9
Art.24) Rinvio.....	9

## Art.1) Oggetto della Gara

Oggetto della presente procedura è l'affidamento in Accordo Quadro multi-fornitore "a cascata", ex art. 59 del D. Lgs. 36/2023, della fornitura di farmaci di fascia A e C e generici A e C sulla scorta di quanto previsto dalla Scheda Progetto n. 2 "Dotazione di farmaci ed erogazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie (FSE+) di cui al programma Nazionale Equità nella salute (PNES), per un importo presunto a base d'asta di euro 838.182,51 (ottocentotrentottomilacentottantadue/51) IVA esclusa per n. 4 anni (euro 209.545,62 /anno - duecentonovemilacinquecentoquarantacinquemila/62).

L'acquisizione dei farmaci delle predette fasce A e C è rivolta alla distribuzione esclusiva nell'ambito della presa in carico dei vulnerabili.

L'approvvigionamento dei farmaci avverrà tramite apposizione convenzione con Distributore intermedio in base alle necessità terapeutiche delle persone che saranno prese in carico.

Verranno accreditati, altresì, gli ulteriori tre operatori economici concorrenti in graduatoria risultati idonei e che abbiano presentato offerta valida, per le necessità *supra* evidenziate.

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo ex art. 108 comma 3 del D. Lgs. 36/2023, ovvero in favore dell'operatore economico che avrà praticato la percentuale di sconto più alta da applicare sul prezzo al pubblico iva esclusa (aggiudicatario), senza riapertura di confronto competitivo.

In particolare, dovrà essere individuata una percentuale di sconto media per i farmaci di Fascia A, di Fascia C e generici di fascia A e C, nel rispetto di quanto previsto dall'art.11 L.122/2010 e ss.mm.ii..

L'Azienda Sanitaria emetterà ordine di fornitura secondo il principio di economicità e dunque all'aggiudicatario e, solo in via eccezionale, ovvero in caso di impossibilità dell'aggiudicatario a fornire i prodotti ordinati, potrà rivolgersi agli ulteriori eventuali tre fornitori accreditati che seguono in graduatoria e secondo l'ordine della stessa.

Nel corso di tutta la durata della fornitura, il Fornitore aggiudicatario è obbligato a fornire i medesimi prodotti richiesti dalle n. 2 Strutture ordinanti di ASL LE, in seguito individuate, per quanto attiene la descrizione, le caratteristiche tecniche, i nomi commerciali e al codice prodotto. Non sarà pertanto ammessa la sostituzione di prodotti con altri ritenuti dal Fornitore equivalenti con nome commerciale e/o codice prodotto differenti, senza preventiva autorizzazione dell'amministrazione contraente.

*Tale procedura di gara è riservata esclusivamente a soggetti grossisti in possesso dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di medicinali prescritta dall'art. 100 D. Lvo n. 219 del 24.04.2006 e s.m.i., il cui ambito di operatività comprenda la provincia di Lecce.*

## Art.2) Durata della fornitura e valore

Il presente Accordo Quadro avrà una durata pari a 4 (quattro) anni a decorrere dalla data di emissione del primo ordinativo di fornitura.

L'importo presunto a base d'asta è pari ad € 838.182,51 (ottocentotrentottomilacentottantadue/51) per l'intera durata dell'appalto.

Il valore complessivo del presente appalto, è pari ad € € 838.182,51 (ottocentotrentottomilacentottantadue/51) IVA esclusa.

Si precisa che il valore economico calcolato rappresenta il limite massimo spendibile.

## Art. 3) Conformità dei prodotti

I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi alle norme vigenti per quanto attiene alle autorizzazioni, alla produzione, all'importazione e all'immissione in commercio in Italia.

In particolare, i prodotti offerti devono essere conformi a tutte le disposizioni di legge attuali e a quelle che entreranno in vigore durante il periodo contrattuale.

Il confezionamento e l'etichettatura dei prodotti devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente. Dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario che sull'imballaggio esterno così come definiti dalla norma.

La temperatura di conservazione, stabilita dal Ministero della Salute, deve essere rigorosamente rispettata e documentata in ogni fase del trasporto e dello stoccaggio.

Qualora, nel corso di validità della fornitura, si verificasse l'emanazione di direttive statali e/o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissioni in commercio, con particolare riferimento a requisiti previsti dalla Farmacopea Ufficiale vigente e relativi aggiornamenti, o qualsiasi altra disposizione vigente in materia, il Fornitore è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo.

Qualora, nel corso della fornitura, intervenissero provvedimenti di sospensione, revoca o modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio o all'importazione dei prodotti aggiudicati, il Fornitore sarà tenuto a darne immediata notizia ai servizi farmaceutici di ASL Le e a provvedere all'immediato ritiro di quanto consegnato, emettendo nota di credito per il relativo importo. Qualora il ritiro non venisse effettuato nei tempi concordati, sarà facoltà di ASL LE provvedere alla distruzione addebitando al Fornitore anche le spese sostenute.

#### **Art. 4) Prezzi**

La percentuale di sconto formulata in sede di offerta si intende fissa ed invariabile per l'intera durata del presente Accordo Quadro e dovrà essere applicata sui prezzi dei farmaci oggetto di fornitura per la durata della fornitura medesima e comprensivi di tutti gli oneri accessori (per imballo, trasporto, facchinaggio, conservazione dei prodotti fino alla avvenuta consegna e per la consegna medesima presso i Magazzini delle Farmacie aziendali ordinanti) e di ogni altra eventuale spesa correlata, IVA esclusa.

#### **Art. 5) Periodo di prova**

L'impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di 6 mesi a far data dall'inizio effettivo della fornitura. Qualora, durante tale periodo, l'esecuzione della consegna della fornitura non risponda alle norme previste dal presente Capitolato, la Stazione Appaltante comunicherà alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere.

**Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto**, con comunicazione pec, e di aggiudicare la fornitura all'impresa che segue in classifica, senza che l'Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (Art. 1456 c.c. Clausola risolutiva espressa).

In tal caso la ditta aggiudicataria:

- dovrà proseguire nella fornitura fino alla data comunicata dall'Azienda Sanitaria;
- avrà diritto esclusivamente al pagamento dei prodotti fino a quel momento ordinati e forniti.

#### **Art. 6) Modalità specifiche di ordine e consegna:**

##### **Effettuazione degli ordini:**

- gli ordini saranno effettuati da parte delle n. 2 Farmacie aziendali - all'uopo di seguito - individuate, secondo la normativa vigente tramite NSO.

##### **Tempistiche ordini e consegne di tutti i prodotti:**

- effettuazione ordini entro le ore 18:00 tutti i giorni dal lunedì al sabato. La consegna dovrà avvenire entro le ore 10:00 del giorno successivo feriale all'ordine, dal lunedì al sabato.

#### **Art. 7) Confezionamento ed imballaggio**

Il confezionamento primario ed il confezionamento secondario devono rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 24 aprile 2006 n. 219 e s.m.i.: i prodotti devono essere consegnati con il confezionamento originario, predisposto in modo tale da garantirne la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto, con particolare riferimento ad eventuali temperature e/o fotosensibilità da rispettare.

I farmaci dovranno essere consegnati presso i punti ordinanti con imballaggi adeguati a contenere vibrazioni e qualsivoglia ulteriore sollecitazione esterna/ambientale durante il trasporto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da osservare per la conservazione dei prodotti devono essere chiaramente visibili, così come la data di scadenza.

I confezionamenti dovranno riportare in modo evidente i simboli e le diciture indicanti eventuali caratteristiche di pericolosità.

Qualora gli imballaggi o il confezionamento dei prodotti non corrispondessero alle regole esposte o presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni la merce verrà rifiutata e il Fornitore aggiudicatario dovrà provvedere al ritiro della merce entro i termini e con le modalità stabilite al successivo art. 9 del presente Capitolato.

#### **Art. 8) Trasporto e consegna**

Le attività di trasporto e consegna dei prodotti oggetto della fornitura dovranno essere effettuate a cura, rischio e spese del Fornitore nei locali e negli orari indicati dai punti ordinanti aziendali negli appositi ordinativi di fornitura. Per i farmaci da conservare a temperature determinate, il trasporto dovrà avvenire mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione, al fine di garantire le condizioni di temperatura previste dalle monografie dei singoli prodotti e dalla monografia della Farmacopea Ufficiale edizione in vigore e s.m.i., nonché dalle schede tecniche. Sul DDT e sull'imballaggio esterno dovrà essere riportata chiara indicazione della temperatura di conservazione se diversa dalla temperatura ambiente.

Il Fornitore deve dare garanzia dimostrabile che i corrieri specializzati incaricati per la consegna dei farmaci effettuino il trasporto in condizioni controllate tali da rispettare le specifiche di conservazione del prodotto.

Al Fornitore sarà richiesto di consegnare un quantitativo minimo pari ad € 200,00 (duecento) nei tempi e nei modi descritti, con spese di consegna a suo esclusivo carico.

#### **Art. 9) Resi**

Nel caso di difformità qualitativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo errata etichettatura, assenza di integrità dell'imballo e confezionamento, prodotti non correttamente trasportati o non correttamente tenuti sotto controllo termico) e/o quantitativa, l'Azienda Sanitaria invierà al Fornitore una contestazione scritta, anche a mezzo e-mail, attivando la pratica di reso che dovrà essere esperita immediatamente e, comunque, non oltre le 48 ore successive, stante il carattere di urgenza sotteso all'intera procedura.

Nell'ipotesi in cui venga consegnato prodotto in quantità inferiore rispetto all'ordinato, l'Azienda Sanitaria invierà una contestazione scritta, anche a mezzo fax/e-mail, al Fornitore che dovrà provvedere a completare la fornitura indicata in ciascun ordinativo; il tempo necessario ad eseguire tale attività verrà considerato ritardo e darà facoltà all'Amministrazione di applicare le penali di cui all'art. 16 del presente Capitolato.

Nel caso in cui i prodotti resi siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito. Le note di credito dovranno riportare l'indicazione della fattura a cui fanno riferimento e al numero d'ordine ed, eventualmente, numero di pratica istituita dall'Azienda Sanitaria.

#### **Art. 10) Indisponibilità del prodotto**

In caso di estemporanea mancata disponibilità del prodotto ordinato, il Fornitore è tenuto ad avvisare tempestivamente la Farmacia richiedente e a segnalare la mancata disponibilità sul DDT di consegna dell'ordine.

#### **Art. 11) Controlli quali-quantitativi**

Il controllo quali/quantitativo della fornitura viene effettuato presso i punti di ricevimento merce indicati negli ordini di fornitura. La firma sul documento di trasporto all'atto del ricevimento della merce attesta unicamente la corrispondenza del numero dei colli ricevuti. La quantità e qualità effettiva della merce verrà successivamente accertata presso il magazzino di ricevimento e tale perizia deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore.

L'Azienda sanitaria si riserva di effettuare controlli sul prodotto ritirato anche in un momento successivo a quello della consegna, ovvero al momento dell'utilizzo del prodotto, nonché controlli a campione sulla provenienza ed autenticità dei prodotti forniti.

L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti di quanto consegnato, non rilevati all'atto della consegna, né dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzo dei prodotti.

In caso di mancata corrispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, la merce sarà respinta al fornitore, che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e sostituirla entro i termini indicati dal Servizio di Farmacia competente e comunque non superiore a 5 (cinque) giorni lavorativi previo accordi con il citato Servizio.

All'atto della consegna i prodotti devono avere 2/3 di validità residua.

Il Fornitore si impegna a segnalare tempestivamente alla ASL ogni provvedimento di sequestro o di sospensione dell'utilizzo/commercializzazione del prodotto o di suoi lotti di produzione disposto dalle Autorità Competente (AIFA e Ministero della salute) e a provvedere al ritiro del prodotto stesso, come meglio specificato all'art. 9 del presente Capitolato.

#### **Art. 12) Obbligo di riservatezza dei dati**

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza durante l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

#### **Art. 13) Personale dell'Appaltatore**

L'Appaltatore si impegna ad osservare e applicare integralmente per il suo personale e per quello degli eventuali subappaltatori autorizzati tutto quanto previsto dagli atti di gara, dalle disposizioni vigenti presso ASL LE, da tutte le norme legislative, regolamentari e contrattuali relative alla disciplina del rapporto di lavoro, in particolare per quanto riguarda le norme relative all'assunzione del personale, alle assicurazioni obbligatorie e alla sicurezza sul lavoro.

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali dei mezzi e delle persone messe a disposizione e ne è il solo responsabile. Dovrà inoltre dotare il proprio personale di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per l'esecuzione delle attività connesse con l'espletamento del presente appalto, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Nel caso in cui il personale dell'Appaltatore, dei subappaltatori o subcontraenti ponga in essere comportamenti, atteggiamenti e attività tali da non consentire il buon svolgimento delle attività tanto da costituire grave inadempimento, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art.1382 Codice Civile).

#### **Art. 14) Subappalto**

L'Appaltatore indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

#### **Art. 15) Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro**

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro

applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Codice Civile, a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto.

#### **Art. 16) Fatturazione e pagamenti**

La fatturazione dovrà avvenire con modalità elettronica ai sensi della normativa vigente, con esplicito riferimento al numero di ordine NSO ed alla bolla di consegna e con indicazione del magazzino presso il quale la merce è stata consegnata.

La fatturazione dovrà essere mensile (è già in uso la fatturazione mensile per la merce consegnata dai depositi) e dovrà essere effettuata distintamente per magazzino ordinante.

Nelle fatture dovrà essere evidenziata la percentuale di sconto offerta, eventualmente distinta tra confezione al pubblico e confezione ospedaliera.

Il Codice univoco ufficio per Asl LE è **UFFK7C** e deve essere associato nel momento dell'emissione della fattura ai seguenti elementi che identificano questa Amministrazione:

Azienda Sanitaria Locale Lecce

Partita IVA/Codice Fiscale 04008300750

Via Miglietta, n. 5 – 73100 Lecce.

La fatturazione avverrà al completamento della fornitura relativa a ciascun ordinativo. Il pagamento delle fatture avrà luogo entro il termine previsto dalla normativa vigente in materia.

Il pagamento sarà subordinato all'accertamento della regolarità contributiva del fornitore (DURC).

L'Azienda Sanitaria può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

Rispetto agli ordini ricevuti le consegne andranno assicurate senza imporre limiti minimi di fatturazione.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel presente documento.

#### **Art. 17) Inadempimenti, penalità e clausola risolutiva espressa**

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e alla specificità delle prestazioni e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione ad ASL LE), in caso di mancanza o ritardo da parte del fornitore ad uniformarsi agli obblighi contrattuali precisati negli atti di gara, l'Azienda Sanitaria potrà provvedere al reperimento di prodotti presso altra fonte, addebitando alla ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa, nonché le penalità previste al presente articolo.

ASL LE respingerà la merce che dovesse risultare non conforme; la merce respinta dovrà essere sostituita immediatamente con altra pienamente rispondente. In difetto di ciò la ASL si riterrà autorizzata a rifornirsi altrove, addebitando al fornitore le eventuali maggiori spese.

Non si farà luogo al pagamento delle fatture finché la ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali. In particolare, potrà essere incamerato il deposito cauzionale definitivo e ci si potrà servire presso altre ditte, ponendo a carico dell'aggiudicatario inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti, fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto.

È facoltà dell'Azienda Sanitaria risolvere il contratto attuativo dopo due contestazioni scritte nella medesima annualità relative alla fornitura, nonché per reiterata temporanea indisponibilità (uguale o superiore a n. 3 nella medesima annualità) dei prodotti oggetto di ordinativo.

In caso di eventuali ritardi nelle consegne, rispetto ai termini ed alle modalità prestabilite, potrà essere applicata una penale pari all'1 (uno) per mille del valore del prodotto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Delle penali applicate sarà data comunicazione a mezzo pec.

In ogni caso l'Azienda Sanitaria provvederà alla risoluzione del contratto qualora l'importo delle penali applicate dovesse superare il 10% del valore del contratto.

#### **Art. 18) Risoluzione del contratto**

La Stazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto, mediante comunicazione pec, secondo quanto stabilito dall'art. 122 del D.Lgs 36/2023 e nelle seguenti ipotesi:

- a. per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- b. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- c. in caso di esito negativo del controllo a campione di cui al precedente art. 12;
- d. in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- e. in caso di cessione del contratto senza comunicazione all'Azienda sanitaria;
- f. in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda Sanitaria;
- g. qualora la Stazione Appaltante notifichi n. 2 diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
- h. in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza;
- i. in caso di inosservanza della normativa nazionale e degli indirizzi regionali e locali in tema di informazione e pubblicità dei prodotti regolarmente comunicati.

In caso di risoluzione del contratto la Stazione Appaltante applicherà quanto previsto all'art. 122 D. Lgs. 36/2023.

#### **Art. 19) Recesso**

L'Azienda, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 si riserva la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, da comunicare all'Appaltatore con pec. In tal caso l'Azienda sarà tenuta al pagamento delle sole forniture eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c..

#### **Art. 20) Referenti della fornitura**

Per tutta la durata dell'Accordo Quadro, il Fornitore dovrà mettere a disposizione, indicandone nominativo e riferimento telefonico nonché indirizzo e-mail, un Responsabile del Contratto Attuativo quale referente per il Fornitore nei confronti dell'Azienda Sanitaria per quanto di rispettiva competenza.

Il suddetto Responsabile avrà dunque la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore ed è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento delle singole prestazioni richieste e deve assicurare la reperibilità telefonica.

Il Fornitore si impegna a comunicare:

- numero di telefono;
- numero di fax;
- indirizzo e-mail;
- indirizzo e-mail di posta certificata.

#### **Art. 21) Domicilio del Fornitore e comunicazioni**

Il Fornitore, all'atto della stipula dell'Accordo Quadro, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno inviate tutte le notificazioni inerenti il Contratto medesimo.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate mediante posta elettronica certificata.

**Art. 22) Tracciabilità dei flussi finanziari**

Si rimanda a quanto definito nello schema di Accordo Quadro.

**Art. 23) Controversie e Foro competente**

Per le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e ASL LE è competente, in via esclusiva, il Foro di Lecce.

**Art. 24) Rinvio**

Per quanto non previsto nel presente documento valgono le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti nonché tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici in quanto applicabili.